



DELIBERA N.	305
SEDUTA N.	106
DATA	07/03/2023

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **MODALITA' E CRITERI RELATIVI ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2022, N. 12 (INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE E INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI STAFFOLO COME RIFERIMENTO REGIONALE PER LA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO)**

Il 7 marzo 2023 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Marco Marinangeli	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: MODALITÀ E CRITERI RELATIVI ALLE INIZIATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2022, N. 12 (INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE E INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI STAFFOLO COME RIFERIMENTO REGIONALE PER LA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO)

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio contenuto nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera h), del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA l'attestazione in ordine alla regolarità contabile del responsabile della posizione di alta professionalità Risorse finanziarie prevista dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio del Consiglio - Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare le modalità e i criteri relativi alle iniziative previste dall'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2022, n. 12 (Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo) riportati nell'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa;



- di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente del Consiglio-Assemblea
legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2022, n. 12 (Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo) dispone che la Regione, al fine di promuovere e salvaguardare la memoria delle vittime di terrorismo, promuove e organizza iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale sul tema delle vittime di terrorismo e delle stragi di medesima matrice. La lettera b) del medesimo comma stabilisce, inoltre, che la Regione sostiene con contributi la realizzazione di iniziative connesse alla memoria delle vittime di terrorismo. Il comma 3 prevede, poi, che l'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale organizza le iniziative indicate alla lettera a) e determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b).

L'Ufficio di presidenza, nella seduta n. 105, con determinazione a verbale n. 784 del 28 febbraio 2023, ha approvato le modalità e i criteri relativi alle iniziative previste dall'articolo 5 della legge regionale n. 12/2022, demandando al Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari la redazione della deliberazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 14/2003, nonché gli adempimenti conseguenti.

In attuazione di tale decisione dell'Ufficio di presidenza è stata predisposta la presente proposta di deliberazione.

La spesa per gli interventi non è a carico del bilancio del Consiglio - Assemblea legislativa, ma è iscritta a carico del capitolo 2030210014 (Contributi per iniziative per la memoria delle vittime del terrorismo - art. 5 - LR 12/2002) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2023/2025.

Il responsabile del procedimento
Elisa Moroni

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti



DELIBERA N. 305

SEDUTA N. 106

DATA 07.03.2023

pag.
4

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il dirigente del Servizio
Affari legislativi e coordinamento
Commissioni assembleari
Elisa Moroni

La presente deliberazione si compone di 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A

Modalità e criteri relativi alle iniziative previste dall'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2022, n. 12 (Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo)

Art. 1
Destinazione delle risorse

1. Le risorse stanziare annualmente nel bilancio della Regione per le iniziative previste dall'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2022, n. 12 (Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo), sono destinate:

- a) per il dieci per cento all'organizzazione, da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale sul tema delle vittime di terrorismo e delle stragi di medesima matrice;
- b) per il novanta per cento alla concessione di contributi per la realizzazione di iniziative connesse alla memoria delle vittime di terrorismo.

Art. 2
Contributi ai Comuni

1. I contributi previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sono concessi ai comuni.
2. Rientrano nelle iniziative oggetto dei contributi le attività celebrative, editoriali, congressuali e seminariali dirette a promuovere la conoscenza delle persone che sono state vittime del terrorismo e degli eventi storici che ne hanno determinato la morte
2. Il cinquanta per cento dei contributi è destinato al Comune di Staffolo in quanto riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di medesima matrice.

Art. 3
Presentazione della domanda

1. I Comuni interessati presentano la domanda di contributo alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. La domanda contiene la descrizione delle iniziative e i costi presunti di realizzazione.

Art. 4
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal Comune beneficiario del contributo entro la data di trasmissione del rendiconto, comprovate da fatture o da documenti aventi forza probante equivalente e, in particolare, le spese relative:
 - a) ai beni e ai servizi acquisiti per la realizzazione delle singole attività in cui si articola l'iniziativa;



- b) a borse di studio o premi;
- c) a spese di viaggio e di permanenza sostenute per ospiti in occasione delle attività cui sono chiamati a partecipare.

Art. 5
Criteria di concessione

1. I contributi sono concessi in relazione:
- a) alla capacità di attrazione dell'iniziativa;
 - b) ai soggetti coinvolti;
 - c) alla qualità dell'organizzazione.

Art. 6
Limite al contributo e divieto di cumulo

- 1. L'ammontare del contributo non può superare il settanta per cento della spesa sostenuta dal Comune.
- 2. Il contributo non può essere concesso per spese che sono oggetto di altri contributi o finanziamenti della Regione o di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 7
Rendicontazione

- 1. Il Comune presenta alla struttura della Giunta regionale competente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di realizzazione dell'iniziativa, mediante posta certificata, la relazione sulle iniziative realizzate e sulle spese sostenute.

Art. 8
Liquidazione

- 1. La struttura della Giunta regionale competente provvede alla liquidazione del contributo entro trenta giorni dalla presentazione della relazione. Può richiedere integrazioni e chiarimenti, assegnando al soggetto beneficiario un termine non inferiore a trenta giorni per adempiere. La richiesta sospende il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo.

Art. 9
Disposizioni transitorie

- 1. In sede di prima applicazione del presente atto la domanda di cui all'articolo 3 è presentata entro il 30 aprile 2023.